

Codice A1808A

D.D. 3 ottobre 2019, n. 3403

Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane). Ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento - campagna 2019.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 recante prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;

la decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017) 7435 del 31 ottobre 2017;

la decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 settembre 2018 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018;

la decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8483 del 1 marzo 2019 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-8494 del 1 marzo 2019 con la quale si è stabilita l'apertura del bando per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2019 agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte e demandato al Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, facente parte della Direzione Regionale A18000 Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, di predisporre l'apposito Bando per la specificazione delle modalità di presentazione delle domande, nonché per l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative;

la determinazione dirigenziale n. 755 del 13 marzo 2019 di approvazione del Bando per la campagna 2019 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

la determinazione dirigenziale n. 1721 del 16 maggio 2019 di proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2019 della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

Considerato che la D.G.R. n. 29-8494 del 1 marzo 2019 di apertura del Bando 2019 ha, tra l'altro, individuato nell'ambito dell'operazione 13.1.1 (Indennità compensativa) il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" e stabilito, al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, che l'ammissibilità stessa sia definita con determinazione del dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera.

Preso atto che, dalla consultazione del Sistema informatico, risultano trasmesse al Settore competente entro i termini previsti dal Bando, 7.653 domande di sostegno/pagamento per un importo complessivo di euro 17.636.776,90, e che le stesse, sulla base dei controlli informatici effettuati dal Sistema informatico stesso, rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal paragrafo 7 del Bando di seguito riportati:

- a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e della normativa collegata;
- b) operare in una zona montana del Piemonte nell'anno di presentazione della domanda;
- c) condurre superfici agricole ricadenti nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
- d) raggiungere un importo del premio annuo erogabile di almeno 200,00 euro.

Tenuto conto che il Bando dà la possibilità, nei soli casi per i quali un richiedente non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA (Agenzia per le

erogazioni in agricoltura) e riportata nell'Anagrafe agricola del Piemonte, di provare detta qualifica presentando all'Organismo pagatore competente per il proprio fascicolo aziendale (ARPEA, salvo eccezioni) idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, si ritiene di dover ammettere con riserva le domande per le quali la qualifica di "agricoltore attivo" è in fase di accertamento da parte di ARPEA. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall'operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria.

Ritenuto di dover precisare che, con il presente provvedimento, si definisce l'ammissibilità ad istruttoria delle 7.653 domande di sostegno/pagamento sopra citate, e che l'effettiva ammissione a finanziamento sarà stabilita dal Settore A1713B (Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica) al termine delle verifiche istruttorie e a condizione che siano soddisfatti i necessari requisiti e rispettati gli impegni assunti.

Considerato infine che lo stato del procedimento relativo a ciascuna domanda di sostegno/pagamento è tracciabile tramite la procedura informatica su Sistema Piemonte (le domande ammissibili compaiono nell'elenco con la dicitura "trasmesso"), e tenuto conto del rilevante numero di domande pervenute, si ritiene di non allegare alla presente determinazione l'elenco delle domande definite ammissibili. Il medesimo elenco è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio "PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti" al seguente indirizzo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/869-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Inoltre,

Vista la D.G.R. n. 15-313 del 27 settembre 2019 con la quale è stata ratificata la proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea, contenente, tra l'altro, il trasferimento di 6.280.000,00 € da alcune Misure del Psr 2014-2020 a favore della Misura 13;

Preso atto che tali proposte di modifica sono state ufficialmente notificate alla Commissione Europea, via SFC, in data 30 settembre 2019 (nota prot. n. 24508/A17.05);

Vista la Determinazione dirigenziale n. 915/A1705A del 2 ottobre 2019 dell'Autorità di gestione del Psr 2014-2020 con la quale, nelle more dell'approvazione ufficiale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 65, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 60, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, si autorizza l'applicazione delle modifiche al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15-313 del 27 settembre 2019, notificate formalmente alla Commissione Europea via SFC (nota prot. n. 24508/A17.05) in data 30 settembre 2019;

Preso atto che con le modifiche finanziarie sopra riportate il budget disponibile per il bando 2019 dell'indennità compensativa ammonterebbe complessivamente a 13.555.214,44 €, pari al 77% circa di quanto richiesto;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, la presente determinazione costituisce provvedimento finale del procedimento "PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2019 Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" individuato con la sopra citata deliberazione di apertura del bando, e che il procedimento è da ritenersi concluso entro i termini stabiliti dalla medesima deliberazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

- di definire ammissibili, nell'ambito della campagna 2019 dell'operazione 13.1.1 (indennità compensativa) del PSR 2014-2020, le domande di sostegno/pagamento pervenute al Settore competente entro i termini previsti dal Bando per le quali, a seguito dei controlli effettuati dal Sistema informatico di gestione della Misura, risultino rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 13 marzo 2019;

- di ritenere ammissibili con riserva le domande per le quali la qualifica di "agricoltore attivo" (condizione di ammissibilità di cui al punto a) del paragrafo 7 del Bando) è in fase di accertamento da parte di ARPEA, per le motivazioni espresse in premessa. Le domande per le quali le verifiche svolte da ARPEA non attestino il possesso del suddetto requisito decadranno dai benefici previsti dall'operazione 13.1.1 nella successiva fase di istruttoria;

- di prendere atto che, in base alle modifiche finanziarie approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 15-313 del 27 settembre 2019 e dall'Autorità di gestione del Psr 2014-2020 della Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 915/A1705A del 2 ottobre 2019, lo stanziamento attuale per il bando 2019 della Misura 13.1 rappresenta il 77% dell'importo richiesto;

- di concludere, nel rispetto dei termini previsti, il procedimento "PSR 2014-2020 - Misura 13 – operazione 13.1.1 (Bando 2019 Indennità compensativa) – Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno" individuato con deliberazione della Giunta n. n. 29-8494 del 01 marzo 2019 di apertura del Bando.

L'elenco delle 7.653 domande ammissibili è consultabile dai soggetti abilitati tramite il servizio "PSR 2014-2020 – Ricerca procedimenti" su Sistema Piemonte (le domande ammesse compaiono nell'elenco con la dicitura "trasmesso").

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Enrico Raina